

DIOCESI DI CASTELLANETA

**STATUTO E REGOLAMENTO
DELLE
CONFRATERNITE**

30 ottobre 2016

STATUTO DIOCESANO
DELLE
CONFRATERNITE

CAPITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1

La Confraternita è un'associazione pubblica di fedeli, uomini e donne, retta a norma dei cann. 312-320 del Codice di Diritto Canonico (in seguito CJC); come tale, la Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione del Vescovo diocesano. Essa persegue rapporti di fraternità con le altre associazioni di fedeli e di collaborazione negli organismi di partecipazione pastorale della Diocesi e della Parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede.

Art. 2

§ 1. La Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. In particolare, essa ha come fini principali la formazione alla vita cristiana e la santificazione degli associati, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità.

§ 2. Per realizzare tali fini la Confraternita si propone, tra l'altro, di:

- a. garantire la formazione alla vita cristiana e la santificazione degli associati;
- b. promuovere il culto pubblico della Chiesa ed attendere a particolari atti di devozione in onore della Beata Vergine Maria e dei Santi Titolari;
- c. sostenere in tutto o in parte le attività culturali della chiesa ove ha sede;
- d. promuovere e partecipare a opere di misericordia spirituale e materiale;
- e. promuovere iniziative di carattere educativo e culturale col fine del rinnovamento e dell'approfondimento della vita cristiana per tutti i Sodali;
- f. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli edifici di proprietà sia della tomba sociale;
- g. tutelare, custodire e conservare i beni storici ed artistici eventualmente in possesso del Sodalizio.

§ 3. Tali finalità sono perseguite in comunione con l'autorità ecclesiastica e sono coordinate dalla Consulta Diocesana per le Confraternite, a norma degli articoli contenuti nel presente Statuto e nel relativo Regolamento.

§ 4. Ogni Confraternita deve svolgere le proprie attività in armonia con il piano pastorale diocesano e, per quanto è possibile, sarà rappresentata nel Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede.

Art. 3

La vita della Confraternita è anche regolata dalle legittime consuetudini non abrogate e dal Regolamento interno, che deve essere approvato dall'Ordinario o, in assenza di esso, da deliberazioni dell'Assemblea valide e legittime e, comunque sia, approvate dallo stesso Ordinario.

Art. 4

Nel caso in cui la Confraternita abbia sede in una chiesa parrocchiale, i rapporti tra Parrocchia e Confraternita sono regolati da apposita convenzione scritta, approvata dal Vescovo, da rinnovarsi periodicamente con cadenza stabilita dalla convenzione medesima.

CAPITOLO II

AMMISSIONE E DIMISSIONE

Titolo I

L'ammissione nella Confraternita

Art. 5

§ 1. Possono fare parte della Confraternita i battezzati di ambo i sessi che:

- a. abbiano compiuto il 16° anno di età;
- b. siano cattolici, abbiano già ricevuto la Confermazione e il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia;
- c. abbiano dato testimonianza di vita cristiana col compimento dei propri doveri religiosi e con la pratica religiosa, conducendo una vita conforme alla fede;
- d. godano di buona stima religiosa, morale e civile nel territorio;
- e. siano disposti a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;
- f. non siano stati dimessi o sospesi da altro Sodalizio;
- g. accettino il presente Statuto e l'annesso Regolamento, senza alcuna eccezione, oltre che il Regolamento interno della Confraternita.

§ 2. Possono inoltre iniziare a farne parte quanti vivono in situazione irregolare a seguito di matrimonio civile celebrato dopo il divorzio, dopo aver ottenuto l'autorizzazione espressa del Vescovo e dopo un congruo tempo di discernimento.

Art. 6

Non possono essere accettati coloro che:

- a. facciano già parte di un'altra Confraternita;
- b. siano impegnati in associazioni o partiti ispirati ad ideologie incompatibili con la dottrina cattolica;
- c. vivano in situazione coniugale irregolare quali il matrimonio civile, la libera convivenza o l'adulterio notorio;
- d. siano coinvolti in fenomeni eversivi della società (mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, ...) o in attività criminose o comunque lesive della dignità personale e del bene comune (usura, gioco d'azzardo, ...);
- e. abbiano pubblicamente abbandonato la fede cattolica o siano incorsi nella censura della scomunica a norma del can. 316 § 1 del CJC;
- f. non mostrino di voler intraprendere un autentico cammino di fede.

Art. 7

§ 1. I ragazzi tra i 13 ed i 16 anni, con il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, possono aderire come Aspiranti, purché abbiano ricevuto i Sacramenti dell'Iniziazione cristiana, frequentino la vita parrocchiale e si impegnino a partecipare agli incontri formativi della Confraternita; fino all'aggregazione non possono indossare la mozzetta confraternale.

§ 2. La Confraternita ha anche cura in modo adeguato dei piccoli, inferiori ai 13 anni, che desiderano avvicinarsi alla vita del Sodalizio.

Art. 8

Oltre il sedicesimo anno di età coloro che chiedono di essere ammessi alla Confraternita sono tenuti a formarsi adeguatamente come Novizi, secondo quanto indicato nel Regolamento del presente Statuto, fino al momento dell'aggregazione.

Art. 9

Non sono ammessi Sodali onorari e, pertanto, ogni uso contrario è riprovato.

Titolo II

L'uscita dalla Confraternita

Art. 10

§ 1. Il sodale cessa di appartenere alla Confraternita per cause previste dal diritto o se incorre in quanto enunciato nell'Art. 6, lettere b, d, e.

§ 2. Il Sodale, inoltre, cessa di appartenere alla Confraternita per il passaggio ad altro Sodalizio, per la dimissione volontaria o la dimissione disciplinare.

Il passaggio ad altro Sodalizio

Art. 11

I Sodali, purché non siano incorsi in alcun caso previsto negli Articoli 6 e 14 del presente Statuto, possono chiedere di passare ad un'altra Confraternita della Diocesi.

Art. 12

Nel caso in cui un sodale, incorso in provvedimento disciplinare di dimissione da parte dell'autorità ecclesiastica, ottenesse fraudolentemente l'iscrizione in un'altra Confraternita, tale aggregazione resterebbe *ipso jure* senza effetto.

La dimissione volontaria

Art. 13

In qualsiasi momento, per motivi personali, i Sodali possono chiedere di lasciare la Confraternita.

La sospensione e la dimissione disciplinare

Art. 14

§ 1. Non possono rimanere nella Confraternita coloro che:

- a. non rispettino l'autorità ecclesiastica, nella persona del Vescovo, del Padre Spirituale e di altri ecclesiastici;
- b. siano causa di discordia, divisione, liti, etc. all'interno della Confraternita;
- c. si rendano manchevoli, nei confronti della Confraternita, a vantaggio proprio o dei parenti.

§ 2. La dimissione disciplinare è riservata all'Ordinario.

Art. 15

§ 1. Coloro che, dopo la legittima accettazione nella Confraternita, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dagli Articoli 6 e 14 § 1, sono sospesi a tempo indeterminato, perché possano porre rimedio.

§ 2. I Sodali incorsi in una delle situazioni previste all'Art. 6, lettera c, che non intendessero porre rimedio, sono vivamente esortati a presentare la propria dimissione.

Art. 16

Il sodale sospeso a tempo indeterminato si intende sospeso da ogni diritto spirituale e materiale e dalla partecipazione attiva e passiva alla vita della Confraternita salvo quanto indicato nel Reg. 17 § 1.

Art. 17

Se il Sodale persevera nel suo comportamento non consono allo spirito della Confraternita e non presenta la propria dimissione volontaria, il Consiglio delibera di proporre all'Ordinario la dimissione disciplinare.

Art. 18

I Sodali usciti o dimessi dalla Confraternita perdono definitivamente ogni diritto acquisito, spirituale e materiale, compreso il diritto al loculo.

Art. 19

A norma dei cann. 57, 221, 1734 del CJC, il sodale dimesso ha diritto di ricorrere al Vescovo diocesano e alle Autorità superiori.

CAPITOLO III

DOVERI E DIRITTI DEI SODALI

Art. 20

Per la realizzazione dei fini della Confraternita, ogni sodale è tenuto a:

- a. frequentare gli incontri di catechesi promossi dal Padre Spirituale e dal Consiglio;
- b. testimoniare una vita religiosa, con la partecipazione assidua alla Messa nelle Domeniche e nei giorni festivi e, qualora non ne fosse impedito, la frequenza ai Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia;
- c. partecipare alle processioni di obbligo, nei modi previsti dal Regolamento interno;
- d. visitare e soccorrere spiritualmente e materialmente, in caso di necessità, i Sodali ammalati, anziani o soli;
- e. collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Padre Spirituale e del Consiglio.

Art. 21

Ogni sodale, inoltre, dal momento dell'aggregazione è tenuto a:

- a. possedere la divisa della Confraternita approvata dall'Ordinario, il cui uso è obbligatorio ogniqualvolta è prevista la partecipazione della Confraternita, secondo le disposizioni del Regolamento interno;
- b. avere la copia del presente Statuto con il relativo Regolamento e la copia del Regolamento interno;
- c. custodire il libretto personale rilasciato dalla Confraternita.

Art. 22

§ 1. Il sodale, all'atto dell'accettazione definitiva, è tenuto, infine, a:

- a. versare un contributo straordinario in denaro, in rapporto all'età, alle condizioni di salute e alle usanze locali, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento interno;
- b. versare, entro il primo trimestre dell'anno, un contributo annuale uguale per tutti, stabilito all'inizio del quinquennio amministrativo dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

§ 2. È in facoltà di ognuno versare delle libere elargizioni.

Art. 23

§ 1. Ogni sodale ha diritto, se la Confraternita dispone della tomba sociale, al loculo per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento interno, non in contrasto con la normativa civile.

§ 2. In caso di indisponibilità del loculo di sua proprietà, la Confraternita si fa carico di provvedere altrimenti per la sepoltura del Sodale.

§ 3. Le spese di tumulazione e di esumazione dei Sodali defunti restano, comunque, a carico dei familiari del sodale defunto.

CAPITOLO IV
GLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 24

Sono organi della Confraternita l'Assemblea, il Consiglio e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo I

L'Assemblea

Art. 25

§ 1. L'Assemblea è costituita da tutti i Sodali aggregati alla Confraternita.

§ 2. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita a norma dei cann. 119 e 315 del CJC.

Art. 26

§ 1. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno.

§ 2. L'Assemblea:

- a. elegge il Priore e gli Assistenti, i quali costituiranno il Consiglio;
- b. elegge tre Revisori dei conti, i quali costituiranno il Collegio dei Revisori dei conti;
- c. conferma o rigetta la proposta di nomina del Segretario e del Cassiere, formulata dal Consiglio;
- d. approva il Regolamento interno;
- e. stabilisce i benefici spirituali e materiali di sua competenza a favore dei Sodali, da indicare nel Regolamento interno;
- f. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- g. delibera per l'acquisto o l'alienazione dei beni mobili;
- h. delibera circa la costruzione, ampliamento o straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà;
- i. autorizza il Priore per gli atti di straordinaria amministrazione.

§ 3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Titolo II

Il Consiglio

Art. 27

§ 1. Il Consiglio, che opera anche nella qualità di Consiglio per gli affari economici a norma del can. 1280 del CJC, è composto da:

- a. il Priore;
- b. il Padre Spirituale, che non ha diritto di voto;
- c. gli Assistenti, tra i quali il più suffragato assume l'incarico di Vice-priore;
- d. il Segretario, nominato dal Consiglio e scelto al di fuori di esso;
- e. il Cassiere, nominato dal Consiglio e scelto al di fuori di esso.

§ 2. La nomina del Segretario e del Cassiere è proposta all'Assemblea e sottoposta alla sua approvazione espressa.

§ 3. Le cariche, all'interno del Consiglio, non sono cumulabili.

§ 4. Il Segretario ed il Cassiere non hanno diritto di voto.

§ 5. Per le Confraternite che hanno sino a 100 iscritti alla data dell'Assemblea elettorale, gli Assistenti da eleggersi sono due.

§ 6. Per le Confraternite che hanno più di 100 iscritti alla data dell'Assemblea elettorale, gli Assistenti da eleggersi sono quattro.

Art. 28

§ 1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Priore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando sia fatta domanda scritta dalla metà più uno dei Consiglieri o dal Padre Spirituale.

§ 2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 29

È principale preoccupazione del Consiglio promuovere quanto contemplato nell'Art. 2 del presente Statuto.

Art. 30

Il Consiglio, inoltre:

- a. nomina il Maestro dei Novizi;
- b. esprime il consenso sugli atti di ordinaria amministrazione da compiersi da parte del Priore;
- c. incarica il Priore a chiedere all'Assemblea l'autorizzazione prevista dal Decreto Vescovile per gli atti di straordinaria amministrazione;
- d. fissa il limite della somma liquida di cui può disporre il Cassiere;
- e. fissa la quota di adesione per i nuovi iscritti e delibera circa l'annualità da pagare;
- f. stabilisce la quota per eventuali penalità in caso di morosità.

Art. 31

Il Consiglio non introduca né contesti una lite davanti al Tribunale civile in nome e per conto della Confraternita senza aver ottenuto la licenza scritta dell'Ordinario, a norma del can. 1288 del CJC.

Titolo III

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 32

§ 1. I Revisori dei conti hanno il compito di verificare i bilanci e di esprimere pareri di regolarità contabile.

§ 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal più suffragato dei tre degli eletti dall'Assemblea elettorale prevista specificamente per tale organismo (*cfr. Reg. 52-53*).

§ 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti non abbisogna di conferma da parte dell'Ordinario, ma inizia il suo mandato nella stessa data delle elezioni, dopo l'accettazione da parte dei singoli eletti.

CAPITOLO V
GLI UFFICIALI, I COLLABORATORI E I LORO COMPITI

Art. 33

Coloro che ricoprono incarichi amministrativi, all'interno della Confraternita, prendono il nome di Officiali.

Titolo I

Il Priore e i Consiglieri

Art. 34

Il Priore è il moderatore della Confraternita, a norma del can. 317 § 1 del CJC. Egli:

- a. ha la rappresentanza legale della Confraternita;
- b. convoca il Consiglio e l'Assemblea e ne presiede le riunioni ordinarie e straordinarie, fissandone l'ordine del giorno;
- c. coordina l'attività della Confraternita;
- d. richiama con carità cristiana i Sodali mancanti, propone al Consiglio le misure previste dal presente Statuto e dal Regolamento per i Sodali colpevoli, dandone comunicazione agli interessati;
- e. mantiene i rapporti con l'Ordinario e la Curia Diocesana;
- f. trasmette in Curia i verbali delle Assemblee per l'approvazione.

Art. 35

Inoltre, il Priore:

- a. accoglie le domande di iscrizione e firma l'accettazione dei Sodali, dandone comunicazione agli interessati;
- b. presenta all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo, già approvati dal Consiglio, entro il mese di marzo di ogni anno;
- c. a norma del can. 319 del CJC, presenta all'Ufficio Amministrativo Diocesano fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte, insieme al verbale di approvazione dell'Assemblea, entro il mese di aprile;
- d. firma ogni mandato di pagamento e di riscossione, insieme al Cassiere;
- e. è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili;
- f. procede alla stipula dei contratti, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, ottenuto il consenso del Consiglio della Confraternita, uditi i pareri del Cassiere e del Segretario;
- g. richiede per iscritto la licenza all'Ordinario per gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 36

Il Vice-priore collabora da vicino con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza temporanea o prolungata, rispondendo del suo operato al Consiglio e all'Assemblea.

Art. 37

I Consiglieri collaborano col Priore nella buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, nello spirito della collegialità e della ricerca del bene religioso e morale dei Sodali.

Titolo II

Il Padre Spirituale

Art. 38

Il Padre Spirituale, che non è un Ufficiale della Confraternita, è nominato direttamente dal Vescovo a norma del can. 317 § 1 del CJC.

Art. 39

§ 1. Nella Confraternita il Padre Spirituale rappresenta l'Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità della stessa.

§ 2. Egli perciò ha il diritto-dovere di:

- a. dirigere spiritualmente la Confraternita;
- b. essere a conoscenza degli argomenti da trattare nel Consiglio e nell'Assemblea;
- c. sottoscrivere i verbali delle adunanze dell'uno e dell'altra;
- d. esprimere il suo parere per l'accoglienza dei nuovi Sodali e per l'aggregazione;
- e. porre il visto sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni del bilancio consuntivo e preventivo, e sul libretto personale di ogni Sodale.

Art. 40

Il Padre Spirituale, in quanto responsabile specifico della guida spirituale della Confraternita, è tenuto a:

- a. promuovere ed eventualmente seguire personalmente il corso di Catechesi annuale con programma organico;
- b. curare gli incontri formativi dei Novizi e degli Aspiranti;
- c. educare alla preghiera personale e comunitaria e promuovere la formazione al servizio liturgico ed ai ministeri istituiti;
- d. indirizzare i Sodali alla testimonianza della carità in forme adeguate ai tempi e ai luoghi.

Art. 41

§ 1. Il Padre Spirituale è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti civili e religiosi promossi dalla Confraternita in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze, affinché si svolgano in conformità alle vigenti disposizioni del Vescovo o della Conferenza Episcopale Pugliese.

§ 2. Nel caso in cui i programmi non siano rispettosi delle norme, egli prenderà posizione e informerà l'Ordinario.

Art. 42

§ 1. Se la sede della Confraternita è in una chiesa non parrocchiale, il Padre Spirituale non vi potrà svolgere le funzioni proprie del Parroco, specificate a norma del can. 530 del CJC, fatte salve eventuali facoltà concesse espressamente dal Vescovo.

§ 2. Se la sede della Confraternita è in una Chiesa parrocchiale, ci si atterrà a quanto stabilito, a tal riguardo, nella convenzione stipulata tra la Parrocchia e la Confraternita, come previsto dall'art. 4 del presente Statuto.

Titolo III

Il Segretario

Art. 43

Il Segretario deve essere persona, oltre che onesta e di sicura vita cristiana, competente nelle sue mansioni.

Art. 44

Il Segretario è il custode della documentazione confraternale; avrà cura di redigere e custodire soprattutto i seguenti registri:

1. registro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio;
2. registro dei Sodali;
3. protocollo per la corrispondenza;
4. archivio storico della Confraternita;
5. registro dell'inventario dei beni e dei doni votivi;
6. registro della tomba sociale.

Art. 45

Il Segretario controfirma tutti gli atti dell'Assemblea e del Consiglio. La sua firma fa fede circa l'autenticità degli atti e per eventuali inadempienze risponde in proprio all'Autorità Ecclesiastica e Civile, oltre che al Consiglio.

Art. 46

Il Segretario è il custode diligente dell'archivio:

- a. non può permettere ad alcuno la consultazione dei documenti senza l'autorizzazione del Consiglio;
- b. non consentirà ad alcuno di portare fuori della sede confraternale qualunque documento senza il consenso dell'Ordinario.

Art. 47

Il Segretario, d'intesa col Priore e col Cassiere, verificherà periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa.

Titolo IV

Il Cassiere

Art. 48

Il Cassiere è persona, oltre che onesta e di sicura vita cristiana, competente in amministrazione; collabora col Consiglio e partecipa alle riunioni di esso.

Art. 49

Il Cassiere è l'amministratore della Confraternita e redige soprattutto i seguenti registri:

1. il libro di cassa;
2. il registro amministrativo;
3. il registro dei Legati;
4. lo scadenario.

Art. 50

§ 1. Il Cassiere avrà cura particolare per la soddisfazione dei Legati e degli oneri di culto.

§ 2. È compito del Cassiere, infine, versare annualmente all'Ufficio Amministrativo Diocesano gli eventuali contributi stabiliti dal Vescovo Diocesano a norma del can. 1263 del CJC o dalla Conferenza Episcopale Pugliese, come anche le esazioni ed i pagamenti nel caso che la Confraternita organizzi feste civili e religiose in onore del Santo Titolare o per altre circostanze.

Titolo V

Gli altri collaboratori

Art. 51

Il Maestro dei Novizi è nominato dal Consiglio, su indicazione del Padre Spirituale.

Art. 52

Il Maestro dei Novizi, d'intesa con il Padre Spirituale:

- a. educa e incoraggia i Novizi alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai Sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi e nelle ricorrenze anniversarie;
- b. alimenta nei Novizi la devozione verso i Santi Titolari;
- c. esorta a frequentare gli incontri formativi per tutto il periodo del Noviziato e, dopo, il corso annuale di catechesi per i Sodali;
- d. illustra e spiega ai Novizi con ogni accuratezza gli articoli del presente Statuto e del Regolamento interno;
- e. partecipa a tutti gli incontri formativi, per poter dialogare personalmente con i Novizi.

Art. 53

Il Maestro dei Novizi si occupa anche della formazione dei piccoli e degli Aspiranti.

Art. 54

Al termine del periodo di formazione dei Novizi, il Maestro partecipa al Consiglio esprimendo, secondo coscienza, il nulla osta o il veto per l'aggregazione. Parimenti esprimerà il suo giudizio perché gli Aspiranti, quando sono nelle condizioni previste, possano accedere al Noviziato.

Art. 55

§ 1. Il Maestro dei Novizi, dopo i membri del Consiglio, ha la precedenza su tutti gli altri Sodali nelle riunioni e nelle manifestazioni pubbliche. Collabora con i Cerimonieri nelle celebrazioni liturgiche per l'ordine e la disciplina nelle processioni.

§ 2. Egli decade alla scadenza del Consiglio.

Art. 56

I Cerimonieri o Mazzieri sono due Sodali effettivi nominati dal Consiglio, ascoltato il parere del Padre Spirituale, che devono emergere per assiduità alle celebrazioni sacre e per l'impegno decoroso per esse; collaborano con il Padre Spirituale per l'ordine e la disciplina nelle celebrazioni e nelle processioni.

CAPITOLO VI

ELEZIONI

Art. 57

§ 1. Tutti i membri della Confraternita hanno voce attiva e passiva; possono cioè eleggere ed essere eletti, se non sono impediti dal diritto.

§ 2. Il Priore accerta, unitamente al Consiglio, il diritto dei Sodali a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, in base all'elenco fornito dal Segretario.

§ 3. Sono elettori tutti i Sodali che:

- a. sono legittimati a restare nella Confraternita;
- b. sono in regola con l'amministrazione;
- c. non sono incorsi in provvedimenti disciplinari ancora in atto.

§ 4. Gli eleggibili, oltre ad avere i requisiti di cui all'Art. 5 del presente Statuto, devono:

- a. essere stati aggregati alla Confraternita da almeno tre anni;
- b. essere di età non superiore ai settanta anni.

§ 5. Non possono essere eletti:

- a. i Sodali che sono stati membri eletti del Consiglio per due mandati consecutivi;
- b. quanti sono incorsi, anche precedentemente, in casi di provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto o adottati dal Vescovo;
- c. quanti sono stati ammessi come Sodali essendo nelle condizioni previste all'Art 5 § 2;
- d. coloro che occupano compiti direttivi nei Partiti Politici, stante il can. 317 § 4 del CJC.

Art. 58

Salvo necessità sopraggiunte, le Assemblee elettorali si celebrano nel mese di settembre dell'ultimo anno del mandato amministrativo, seguendo le procedure elettorali precisate dal Regolamento del presente Statuto, riprovato ogni uso contrario.

Art. 59

Le Assemblee elettorali sono guidate dal Presidente Delegato, nominato dall'Ordinario, il quale dirige le operazioni di voto, risolvendo ogni controversia sorta al momento, se non si tratti di materia già disciplinata dalla legge.

Art. 60

Fra gli elettori presenti il Presidente Delegato nomina due scrutatori che saranno assistiti dal Segretario uscente nelle operazioni di voto.

Art. 61

Il voto deve essere: segreto, libero, certo, assoluto, determinato e senza condizioni.

Art. 62

Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza, a norma del can. 167 del CJC. Gli analfabeti o gli impossibilitati potranno farsi aiutare ciascuno da un Sodale elettore presente e da essi liberamente prescelto.

Art. 63

§ 1. Si considera eletto membro del Consiglio ogni Sodale che consegue la maggioranza re-

lativa dei voti espressi e validi.

§ 2. A parità di voti, risulta eletto chi possiede la maggiore anzianità di aggregazione e in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

§ 3. Il più suffragato ricopre la carica di Priore.

§ 4. Il successivo più suffragato ricopre la carica di vice-Priore, e così di seguito, in successione, gli altri eletti.

Art. 64

Il Presidente Delegato è tenuto a consegnare al Vescovo l'intero elenco degli eletti con la notazione di tutte le preferenze espresse perché il Vescovo possa confermare il Priore e gli altri eletti, a norma del can. 317 § 1 del CJC.

Art. 65

§ 1. Tutte le cariche durano cinque anni e sono esercitate a titolo volontario e gratuito.

§ 2. Ciascun membro eletto del Consiglio e del Collegio dei Revisori può essere nuovamente eletto per un secondo mandato.

§ 3. Non è possibile ricoprire cariche elettive per più di due mandati consecutivi, salvo casi particolari per i quali provvede il Vescovo con disposizioni date all'occorrenza;

Art. 66

§ 1. Nel caso che un membro del Consiglio venga meno in maniera definitiva, per morte o per dimissione o perché definitivamente impedito, subentra il primo dei non eletti, dopo aver ottenuto la della nomina dal Vescovo.

§ 2. Nel caso che tale circostanza si verifichi per uno dei Revisori dei Conti, subentra immediatamente il primo dei non eletti.

CAPITOLO VII
MEZZI ECONOMICI ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 67

§ 1. Il patrimonio della Confraternita è costituito da tutte le entrate così come indicate nel presente articolo. L'amministrazione di tale patrimonio è regolata dai canoni del Libro quinto del CJC.

§ 2. Le entrate della Confraternita sono costituite da:

- a. redditi di beni mobili ed immobili regolarmente inventariati;
- b. quota d'iscrizione;
- c. quota annuale dei Sodali;
- d. liberalità di enti pubblici e privati;
- e. riserva costituita con eccedenze di bilancio.

Art. 68

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 69

I bilanci, come i registri dell'amministrazione, sono soggetti all'esame del Vescovo a norma del can. 319 del CJC.

Art. 70

L'Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio, salvo il diritto di vigilanza dell'Ordinario ed il suo potere di intervenire in caso di negligenza a norma dei cann. 1276 e 1279 del CJC.

Art. 71

§ 1. Il Consiglio, nell'amministrare i beni:

- a. osserva le disposizioni canoniche enunciate nel Libro V del CJC;
- b. tiene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
- c. redige lo stato patrimoniale ed il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli entrambi della relativa documentazione;
- d. redige annualmente i preventivi delle entrate e delle uscite.

§ 2. Le Confraternite che hanno personalità giuridica canonica riconosciuta dallo Stato Italiano sono parimenti soggette alle leggi civili.

Art. 72

La Confraternita è tenuta a versare un contributo per le necessità della Diocesi, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, della Conferenza Episcopale Pugliese e le direttive del Vescovo.

Art. 73

§ 1. Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione si richiede obbligatoriamente la licenza scritta dell'Ordinario, oltre che l'autorizzazione dell'Assemblea giusta l'Art. 26.

§ 2. Per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione è altresì necessaria la licenza dell'Ordinario, a norma del can. 1267 § 2 del CJC.

Art. 74

Tutte le prestazioni dei soci nei confronti della Confraternita sono gratuite ed è assolutamente vietato distribuire ai Sodali, anche in modo indiretto o per mezzo di prestanome, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita della Confraternita.

CAPITOLO VIII
CONSULTA DIOCESANA DELLE CONFRATERNITE

Art. 75

La Consulta delle Confraternite è formata da tutti i Priori delle Confraternite presenti in Diocesi, a cui si aggiungono cinque membri che il Vescovo sceglie personalmente tra i Soci delle Confraternite della Diocesi.

Art. 76

Essa ha lo scopo di programmare, armonizzare e far conoscere le iniziative pastorali comuni e favorire l'inserimento delle Confraternite nel Piano pastorale diocesano e nella Consulta delle Aggregazioni Laicali.

Art. 77

La Presidenza della Consulta è formata dai rappresentanti dei Priori delle Confraternite di ogni Vicaria, tra i quali viene eletto il Presidente della Consulta.

Art. 78

I membri della Presidenza durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per un secondo mandato.

Art. 79

I membri decadono dalla Consulta e dalla Presidenza se rimettono l'incarico di Priore, se sono dimessi dalla Confraternita, o deposti dal Vescovo; in tali circostanze, subentra il primo dei non eletti nella rispettiva Vicaria.

Art. 80

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e della Presidenza e, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal membro più anziano di età tra i componenti della Presidenza.

Art. 81

§ 1. Su proposta del Presidente e con l'assenso dell'Assistente Ecclesiastico, la Presidenza nomina il Segretario, al di fuori dei membri della Presidenza, ma sempre all'interno dei componenti della Consulta.

§ 2. Il Segretario scelto al di fuori dei membri della Presidenza non ha diritto di voto.

Art. 82

Le decisioni della Consulta e della Presidenza sono adottate a maggioranza semplice, purché partecipi alle riunioni la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 83

La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria quando lo ritiene opportuno il Vescovo, o la Presidenza o lo chieda almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.

Art. 84

La Presidenza si riunisce almeno ogni trimestre.

Art. 85

Rientra nei compiti della Presidenza:

- a. la programmazione della catechesi annuale in armonia con gli orientamenti diocesani, e la vigilanza sullo svolgimento di essa;
- b. dirimere stragiudizialmente eventuali controversie sorte fra i Consiglieri ed i singoli Sodali, prima di interporre il ricorso presso l'autorità competente;
- c. curare l'attuazione delle iniziative di interesse comune decise dalla Consulta;
- d. curare i rapporti con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia.

Art. 86

L'Incaricato diocesano per le Confraternite è *ex officio* Assistente Ecclesiastico della Consulta.

Art. 87

L'Assistente Ecclesiastico partecipa a tutte le riunioni della Consulta e della Presidenza, senza diritto di voto.

CAPITOLO IX

NORME GENERALI

Art. 88

Il Vescovo può sospendere o espellere un Sodale anche per cause non previste espressamente dal presente Statuto a norma dei cann. 308 e 316 § 2 del CJC.

Art. 89

§ 1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, il Vescovo, a norma del can. 318 § 1 del CJC, può sciogliere il Consiglio e designare un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita.

§ 2. Dallo stesso Vescovo ciascun Consigliere può essere rimosso a norma del can. 318 § 2 del CJC.

Art. 90

Per gravi cause il Vescovo può sopprimere la Confraternita a norma del can. 320 § 2 del CJC.

Art. 91

§ 1. La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo a norma del can. 320 § 2 del CJC o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

§ 2. In caso di estinzione della Confraternita, il suo patrimonio sarà attribuito ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo, seguendo la procedura prevista dall'Art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 92

Solo al Vescovo compete l'interpretazione esatta ed autentica del presente Statuto, o la modifica di esso a norma del can. 314 del CJC o eventuali dispense.

Art. 93

Per quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento, valgono le norme del diritto canonico comune, nonché le leggi italiane in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici, civilmente riconosciuti.

Art. 94

Il presente Statuto è obbligatorio per tutte le Confraternite della Diocesi di Castellaneta.

REGOLAMENTO
DIOCESANO
PER LE ATTIVITÀ
DELLE CONFRATERNITE

REGOLAMENTO

DELLE CONFRATERNITE

Il Regolamento Diocesano

Reg. 1

§ 1. Il presente Regolamento Diocesano attualizza, nei vari capitoli, quanto enunciato nello Statuto, ed è norma per tutte le Confraternite della Diocesi.

§ 2. Ciascun Sodalizio provveda ad un Regolamento interno secondo gli usi e i costumi propri, approvato a maggioranza assoluta da tutti i Sodali e confermato dall'Ordinario.

§ 3. Ogni Regolamento interno non deve essere in contrasto con quanto espresso nel presente Statuto e Regolamento e, pertanto, ogni norma ad esso contraria resta di per se stessa senza efficacia alcuna.

§ 4. Copia del Regolamento interno approvato resta depositato nell'archivio della Curia.

Capitolo I

Costituzione e finalità

Reg. 2

La Confraternita, per attuare quanto contemplato nell'Art 2 dello Statuto, formai membri alla pratica e alla testimonianza di vita cristiana con corsi di catechesi e momenti di preghiera comune programmati dal Consiglio con la guida del Padre Spirituale.

Reg. 3

La convenzione tra la Confraternita e la Parrocchia sede della Confraternita dovrà prevedere, fra l'altro, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sacro e dei locali annessi; la fornitura degli arredi, paramenti, e suppellettili sacre; l'utilizzazione delle offerte votive; la remunerazione di eventuale personale dipendente (sagrestano, organista ecc.).

Capitolo II

Titolo I - L'ammissione

Reg. 4

§ 1. Dopo aver preso visione dello Statuto Diocesano e del Regolamento interno della Confraternita, il candidato presenta domanda di ammissione al noviziato, per iscritto e rivolta al Priore, corredata del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci se minorenne, contenente i dati anagrafici.

§ 2. Il candidato dichiara, nella stessa domanda, che:

- a) è disposto a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;
- b) accetta il presente Statuto, senza alcuna eccezione, ed il Regolamento interno della Confraternita;
- c) non fa parte di altre Confraternite;
- d) ricopre eventuali incarichi nell'ambito ecclesiale, sociale o politico.

§ 3. Alla domanda è necessario allegare:

- a) il proprio Certificato di Battesimo e Cresima, eventualmente il certificato di matrimonio canonico, se sposati;
- b) un attestato del proprio Parroco che dia testimonianza della sua vita cristiana nella fedeltà ai propri doveri religiosi e che goda di buona stima morale e civile nel territorio.

§ 4. L'ammissione degli Aspiranti, oltre che essere corredata del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, deve seguire la stessa procedura dell'ammissione al noviziato con gli adattamenti legati all'età del candidato.

Reg. 5

Il Priore informerà l'Assemblea dei Sodali esponendo le domande all'albo della Confraternita per un periodo di 15 giorni. I Sodali, da parte loro, nei riguardi dei richiedenti sono obbligati a riferire al medesimo Priore ed al Padre Spirituale quei fatti e quelle osservazioni che credono opportuni, per tutelare il bene della Confraternita.

Reg. 6

§ 1. Le domande di ammissione, allo scadere dei 15 giorni di cui all'articolo precedente, saranno esaminate dal Consiglio che si pronuncerà con voto segreto dei partecipanti e resterà ammesso al noviziato chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

§ 2. Il Padre Spirituale e il Maestro dei novizi partecipano alla seduta di votazione, senza diritto di voto.

Reg. 7

Approvata l'ammissione al Noviziato, il Priore informerà per iscritto il candidato il quale, prima dell'accettazione definitiva e dell'aggregazione, dovrà compiere quanto previsto nel Regolamento interno della Confraternita per il periodo di Noviziato.

Reg. 8

§ 1. Il Noviziato avrà la durata di almeno 6 mesi, prorogabile solo per altri 6 mesi su richiesta del Padre Spirituale.

§ 2. Il Padre Spirituale ed il Maestro dei Novizi cureranno con incontri periodici la formazione catechistica, liturgica e di servizio nella carità dei candidati.

§ 3. Al termine del Noviziato non sarà ammesso all'aggregazione chi si è assentato ad un terzo degli incontri formativi, per qualunque motivo, o coloro verso i quali il Padre Spirituale o il Maestro dei Novizi abbiano espresso il loro veto.

Titolo II - L'uscita dalla Confraternita

Il passaggio ad altro Sodalizio

Reg. 9

Coloro i quali chiedono di passare ad un'altra Confraternita della Diocesi, devono scrivere congiuntamente al Priore della propria Confraternita e al Priore dell'altra Confraternita, esprimendo i motivi della richiesta.

Reg. 10

I Priori interessati dalla richiesta di cui al Reg. 9, ottenuto il consenso della maggioranza del rispettivo Consiglio ed il parere favorevole del Padre Spirituale del Sodalizio di provenienza, si accorderanno circa un periodo di prova - non inferiore ai sei mesi e prorogabile solo per altri sei mesi su richiesta della maggioranza anche di uno solo dei Consigli interessati - durante il quale il richiedente sarà tenuto ad osservare quanto concordemente disposto dai Consigli delle due Confraternite, per passare definitivamente dall'uno all'altro Sodalizio.

Reg. 11

§ 1. Il Sodale che passa ad altro Sodalizio non può rivendicare alcun diritto maturato dalla precedente appartenenza e prende il posto che gli spetta in base alla data di ingresso nella nuova confraternita.

§ 2. L'accoglienza nella nuova Confraternita equivale ad una nuova aggregazione.

La dimissione volontaria

Reg. 12

§ 1. Il Sodale che per propria volontà decida di uscire dalla Confraternita, a norma dell'Art. 13 dello Statuto, dovrà inviare una richiesta, scritta interamente di proprio pugno, al Priore, il quale informerà tempestivamente il Consiglio della richiesta. Trascorsi quindici giorni dalla notifica della lettera al Consiglio, senza ulteriore riscontro, la dimissione diviene efficace.

§ 2. Nel caso che sia il Priore a decidere di uscire dalla Confraternita, questi indirizza la richiesta direttamente al Vescovo. Trascorsi quindici giorni dalla notifica della lettera al Vescovo, senza ulteriore riscontro, la dimissione diviene efficace.

§ 3. In questo caso si osserva quanto prescritto dall'Art 37.

La sospensione e la dimissione disciplinare

Reg. 13

Il Consiglio, qualora ritenga di dover intervenire nei casi previsti dall'art. 14 § 1, prima di un eventuale provvedimento di sospensione premetterà almeno due ammonizioni scritte nell'arco di un mese indirizzate al Sodale perché possa porre rimedio.

Reg. 14

§ 1. Qualora il Sodale non si sia ravveduto, il Consiglio delibererà la sospensione, il cui provvedimento viene comunicato per iscritto dal Priore all'interessato ed acquista efficacia dalla data della notificazione.

§ 2. Se il Sodale avrà posto rimedio allo stato delle cose, il Consiglio ritirerà il provvedimento di sospensione.

Reg. 15

§ 1. Durante il tempo della sospensione il Sodale può partecipare agli incontri di formazione.

§ 2. Se, dopo il periodo della sospensione, il Sodale non avrà posto rimedio allo stato delle cose, il Consiglio proporrà all'Ordinario di emanare il provvedimento per la dimissione disciplinare del renitente.

§ 3. Il provvedimento, emesso per iscritto dall'Ordinario e notificato dalla Cancelleria episcopale all'interessato, acquista efficacia dalla data della notificazione.

Reg. 16

Il Sodale dimesso ha diritto di ricorrere alle Autorità superiori, secondo le norme generali dei ricorsi; la presentazione dell'istanza ha efficacia sospensiva nei confronti dell'esecuzione.

Capitolo III

Doveri e diritti dei Sodali

Reg. 17

§ 1. Ogni Sodale è tenuto a comunicare al Priore l'eventuale assenza, per motivi di salute o gravi motivi familiari o personali, in occasione di assemblee, incontri, processioni o iniziative organizzate dalla Confraternita.

§ 2. Omettendo questa comunicazione il Sodale sarà ritenuto assente ingiustificato.

Reg. 18

Il Consiglio interviene con la procedura di sospensione nei confronti di:

- a) quanti si assentano in maniera ingiustificata per tre volte consecutive agli incontri di catechesi;
- b) quanti disertano gli appuntamenti ritenuti indispensabili nella Confraternita così come definito nel Regolamento interno.

Reg. 19

§ 1. Ogni Sodale, dal momento dell'aggregazione custodisce gelosamente la divisa della Confraternita, la quale è composta da: mantella al di sotto del ginocchio per le donne; camice bianco, cingolo, mozzetta per gli uomini.

§ 2. Ogni ulteriore insegna (fregi, copricapi, cappucci, etc.), e ogni eventuale modifica, deve essere espressamente approvata dall'Ordinario.

§ 3. Sia gli Aspiranti, sia i piccoli, di età inferiore ai tredici anni, non dovendo indossare la mozzetta confraternale (Art. 7 dello Statuto), possono indossare solo il camice bianco con il cingolo e il medaglione; altre insegne o distintivi devono essere espressamente approvati dall'Ordinario.

Reg. 20

§ 1. A tenore dell'Art. 22 § 1b, il Sodale che allo scadere del secondo anno non abbia versato ancora la quota sociale, a meno che non si trovi in stato di necessità, sarà invitato dal Priore, con comunicazione scritta, a corrispondere quanto dovuto.

§ 2. Il Confratello moroso, se non provvede a sanare il debito entro i trenta giorni dalla comunicazione, sarà dimesso dalla confraternita, con comunicazione scritta, perdendo con ciò ogni diritto, anche eventualmente al loculo.

Capitolo IV

L'Assemblea

Reg. 21

§ 1. La convocazione dell'Assemblea deve essere affissa all'albo nella sede della Confraternita, con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della stessa.

§ 2. In aggiunta la convocazione può essere inviata ai Sodali anche *on line* o con gli strumenti informatici, come definito nel Regolamento interno.

§ 3. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea si richiede in prima convocazione la presenza di due terzi dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mezz'ora, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Sodali.

§ 4. Qualora anche in seconda convocazione non si riesca a raggiungere il numero legale, l'Assemblea sarà rimandata in terza convocazione ad una data successiva stabilita dal Priore, entro tre giorni solari.

§ 5. Se anche in questo caso non si ottenesse la presenza della maggioranza assoluta dei Sodali, la materia dell'ordine del giorno sarà trattata e risolta dai Sodali presenti, ma la decisione così conseguita avrà efficacia solo se l'Ordinario la confermerà per iscritto.

§ 6. Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare, salvo che per le assemblee elettorali per le quali è previsto il voto su scheda, è sufficiente il voto per alzata di mano, con la conta dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari.

Reg. 22

Ogni deliberazione presa su argomenti non contenuti nell'ordine del giorno è nulla.

I compiti del Consiglio

Reg. 23

§ 1. I membri eletti nel Consiglio, a norma del can. 1284 del CJC, sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. Devono in particolare:

- a) curare che sia tutelata la proprietà e la conservazione dei beni della Confraternita;
- b) vigilare perché siano osservate le disposizioni canoniche e civili;
- c) assicurarsi che il cassiere adempia diligentemente il suo compito soprattutto in riferimento ai pagamenti e alle scadenze;
- d) impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente per le finalità della Chiesa o della Confraternita stessa;
- e) verificare e approvare il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;
- f) curare che siano adeguatamente catalogati documenti e strumenti, sui quali si fon-

dano i diritti della Confraternita circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo.

Reg. 24

§ 1. In alcun modo sia il Consiglio sia alcun membro di esso possono arbitrariamente amministrare i beni della Confraternita prescindendo dalle delibere dell'Assemblea.

§ 2. Qualsiasi Confratello, ritenendo che ci siano scorrettezze amministrative, può fare ricorso all'Ordinario in maniera scritta e circostanziata, dopo aver manifestato negli stessi modi, al Consiglio, le proprie rimostranze senza averne avuto risposta.

Capitolo V

I compiti del Segretario

Reg. 25

È compito del Segretario:

1. *nei rispettivi registri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio:*
 - verificare il numero legale per la validità delle riunioni, mediante appello nominale, e annotare gli eventuali assenti;
 - dare lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione;
 - verbalizzare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
2. *nel registro dei Sodali:*
 - registrare le assenze dei Sodali nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni, riferendo al Consiglio;
 - compilare gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili;
 - compilare il libretto personale rilasciato ad ogni Sodale;
3. *nel protocollo per la corrispondenza:*
 - curare la corrispondenza;
4. *nell'archivio storico della Confraternita:*
 - ordinare e custodire la documentazione (foto, video, memorie, ...);
 - redigere la cronaca degli eventi importanti della vita della Confraternita;
5. *nel registro dell'inventario dei beni e dei doni votivi:*
 - redigere l'inventario dei beni mobili e immobili e, a parte, degli arredi e suppellettili sacre, se ci sono;
6. *nel registro della tomba sociale:*
 - annotare il nome del defunto, il numero del loculo assegnato, le date di sepoltura e di esumazione.

Reg. 26

Nel rispetto delle norme sulla *privacy*, il Segretario si impegna al segreto sui dati sensibili e avrà cura di non divulgare nulla di quanto contenuto nei registri, a meno che si tratti di informazioni date all'Ordinario.

Reg. 27

§ 1. Per quegli atti per i quali si richiede l'autorizzazione dell'Ordinario, il Segretario trasmetterà alla Curia, entro 15 giorni dall'approvazione, copia del verbale dell'Assemblea o del Consiglio e ogni altra documentazione relativa.

§ 2. Il Segretario sarà sollecito nell'evadere la corrispondenza, particolarmente con gli Uffici della Curia.

Reg. 28

Il Segretario terrà continuamente aggiornato il registro dei Sodali, annotando per ciascuno i dati anagrafici, l'indirizzo, la data di accettazione, il periodo di noviziato, le assenze con specificazione degli obblighi inadempiti, eventuali provvedimenti disciplinari a carico, la posizione amministrativa di ogni Sodale, in ordine alla tassa di iscrizione, alle annualità, alle quote per morosità e ad altri eventuali crediti o debiti, d'intesa con il Cassiere, per poter stabilire anche chi può esercitare il diritto di voto.

Reg. 29

Il Segretario, compilato e firmato il libretto personale di ogni Sodale, si premurerà di consegnarlo all'interessato dopo che sarà stato visto anche dal Priore, dal Cassiere e dal Padre Spirituale.

Reg. 30

Il Segretario, nel redigere l'inventario e nell'aggiornarlo annualmente, farà la descrizione di ciascun bene, indicandone il valore, la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile all'individuazione esatta di esso, sia che si tratti di beni mobili, sia di beni immobili significativi.

I compiti del Cassiere

Reg. 31

Il Cassiere è tenuto ad una doverosa trasparenza in ogni negozio amministrativo.

Reg. 32

§ 1. È compito del Cassiere:

1. *nel libro di cassa:*

- curare il registro mastro e redigere i bilanci, consuntivo e preventivo;
- redigere lo stato patrimoniale;

2. *nel registro amministrativo, per ogni singolo Sodale:*

- registrare il contributo straordinario dato all'atto dell'aggregazione;
- annotare le riscossioni e i pagamenti;
- annotare le libere elargizioni;
- aggiornare l'elenco dei morosi;

3. *nel registro dei Legati pii:*

- annotare gli impegni e la soddisfazione dei Legati pii;

4. *nello scadenario:*

- annotare le varie scadenze contabili da rispettare: pagamenti a fornitori, mutui, pagamento di imposte e tasse, ecc.

§ 2. È compito del cassiere inoltre:

- pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di *eventuali mutui o ipoteche* e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;
- catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Confraternita circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo.

Reg. 33

Ogni operazione finanziaria deve essere registrata in ordine cronologico e con un numero progressivo nel registro mastro.

Reg. 34

Le esazioni debbono avvenire con bollettario *amadre e figlia*, rilasciando ricevuta a firma congiunta del Cassiere e del Priore; eventualmente in qualsiasi modo che ogni esazione sia tracciabile.

Reg. 35

I mandati di pagamento devono essere emessi a firma congiunta del Cassiere e del Priore e ogni spesa deve essere documentata da relativa ricevuta fiscale, fattura commerciale o *pezza d'appoggio*, firmata dal creditore.

Reg. 36

§ 1. Per le spese correnti ed abituali, il Cassiere disporrà di una somma liquida, entro un limite stabilito dal Consiglio. Il Cassiere dovrà depositare periodicamente le somme in esubero su conto corrente o libretto bancario o postale, intestato alla Confraternita.

§ 2. I prelievi saranno effettuati congiuntamente dal Priore e dal Cassiere, o solo dal Cassiere previo mandato scritto da parte del Priore.

Reg. 37

§ 1. Il versamento della quota annuale dei Sodali sarà vidimato sul libretto personale dal Priore, dal Cassiere e dal Segretario.

§ 2. Il Cassiere, d'intesa con il Segretario, notificherà per iscritto al Consiglio, subito dopo il primo trimestre di ogni anno, l'elenco dei Sodali morosi, indicando gli anni di morosità per ciascuno.

Reg. 38

Per la cura dei registri sia il Segretario sia il Cassiere possono utilizzare archivi informatici, purché si provveda alla stampa mensile dei dati raccolti e, a fine anno, si rileghino in singoli fascicoli.

Reg. 39

Nel caso in cui, per ogni eventuale giusta causa, il Cassiere o il Segretario non possano più adempiere stabilmente l'ufficio, il Consiglio provvederà sollecitamente a designarne i sostituti e a sottoporre la proposta all'Assemblea; nel caso fossero approvati, questi termineranno il loro mandato alla normale scadenza del Consiglio.

I compiti dei Cerimonieri

Reg. 40

§ 1. I Cerimonieri collaborano con il Maestro dei Novizi, sotto la guida del Padre Spirituale, nel servizio liturgico in Chiesa e nello svolgimento delle Processioni.

§ 2. Stabiliscono le mansioni ed i compiti di ciascun partecipante, e nelle processioni indicano la disposizione dei Sodali in ordine di decananza relativamente alla data di aggregazione nella Confraternita, fatta sempre salva la precedenza che il Consiglio ha anche sui Cerimonieri.

§ 3. Nelle processioni dove partecipano più Confraternite, i rispettivi Cerimonieri avranno cura di disporre le Confraternite in ordine di decananza relativamente alla data di fondazione delle stesse.

Capitolo VI

Le elezioni

Reg. 41

La data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli è stabilita con decreto del Vescovo.

Reg. 42

La prassi da seguire per l'elezione dei nuovi Consiglieri è la seguente:

- a) Il Presidente della Consulta concorda con l'Ordinario le date delle Assemblee elettorali;
- b) L'Ordinario nomina come suoi delegati i Presidenti di ogni seggio elettorale;
- c) Ogni Priore uscente indice le elezioni e convoca l'Assemblea elettiva con affissione all'albo della Confraternita;
- d) Alla data della convocazione dell'Assemblea elettiva il Consiglio termina il proprio mandato.
- e) Il Consiglio uscente, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio svolge gli atti di ordinaria amministrazione.

Reg. 43

§ 1. Il Consiglio uscente, insieme al Maestro dei Novizi, assume il compito di Commissione elettorale al fine di verificare quanto previsto dall'Art. 57 del presente Statuto.

§ 2. Dalla data di convocazione dell'Assemblea elettiva nessun Confratello potrà più regolarizzare la propria posizione amministrativa.

Reg. 44

§ 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono predisposti dal Segretario, unitamente al Consiglio, e resi pubblici almeno due settimane prima della data delle elezioni nella sede della Confraternita, dopo aver ottenuto il visto dalla Cancelleria della Curia.

§ 2. L'elenco degli eleggibili costituisce per se stesso la scheda elettorale;

§ 3. L'elezione di chi, alla data dell'assemblea elettorale non è in possesso dei requisiti previsti dal diritto, è nulla.

Reg. 45

Per la validità dell'Assemblea elettorale si richiede in prima convocazione la presenza dei due terzi dei votanti; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mezz'ora, è sufficiente la maggioranza assoluta degli stessi.

Reg. 46

§ 1. Se la mancanza di numero legale si sarà verificata in sede di elezione anche alla seconda convocazione, si rimanderà la seduta in terza convocazione ad una data successiva, entro tre giorni solari, fissata dal Presidente delegato.

§ 2. Qualora anche in quest'altra data non si ottenga la presenza della maggioranza assoluta dei Sodali votanti, il Vescovo nominerà un Commissario, mentre saranno automaticamente sospesi dal Sodalizio tutti i soci che non abbiano giustificato per iscritto la loro assenza dalle tre convocazioni dell'Assemblea elettorale.

Reg. 47

§ 1. Il Segretario provvede alle schede elettorali inserendo l'elenco degli eleggibili e munendole del sigillo della Confraternita.

§ 2. Per l'elezione dei consiglieri è esclusa ogni altra forma, anche quella per compromesso o per acclamazione.

Reg. 48

§ 1. Il voto può essere espresso sulla scheda con un numero di preferenze pari o inferiore al numero dei Sodali da eleggersi nel Consiglio.

§ 2. Ogni altra indicazione o segno rende nulla la scheda elettorale.

§ 3. Il Segretario redige il verbale dell'elezione controfirmato dal Presidente delegato e dagli scrutatori.

Reg. 49

Una volta ricevuta la conferma da parte del Vescovo, il Consiglio eletto si insedia sempre dopo il primo gennaio successivo alla data dell'elezione.

Reg. 50

Prima che inizi il suo mandato, il nuovo Consiglio presterà giuramento davanti ad un Delegato del Vescovo ed in tale circostanza il Consiglio uscente provvederà anche al passaggio di consegne con la verifica dei registri e dell'inventario dei beni immobili e mobili del Sodalizio.

Reg. 51

§ 1. Entro una settimana dal suo insediamento, il nuovo Consiglio provvederà a presentare all'Assemblea convocata per l'occasione la proposta di nomina del Segretario e del Cassiere, per permettere i successivi atti amministrativi ed elettorali previsti dallo Statuto.

§ 2. In tale seduta il Consiglio, ascoltato il parere del Padre Spirituale, nominerà anche due Sodali come Cerimonieri o Mazzieri.

Reg. 52

§ 1. Entro un mese dalla data del suo insediamento, il nuovo Consiglio dovrà provvedere alla celebrazione dell'Assemblea elettorale per la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti.

§ 2. Il Consiglio fissa e rende nota la data dell'Assemblea elettorale del Collegio dei Revisori; essa è presieduta dal Priore assistito dal Segretario.

Reg. 53

La scheda elettorale per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere identica a quella compilata in occasione dell'elezione del Consiglio, ma priva dei nomi degli eletti nel Consiglio e di quello del Cassiere e del Segretario.

Capitolo VII

L'Amministrazione dei beni

Reg. 54

§ 1. Il Consiglio vigila affinché i beni affidati alla sua cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

§ 2. In particolare i beni mobili siano custoditi in luoghi sicuri; è proibito far custodire beni in casa di privati e/o consegnare chiavi di sicurezza a persone estranee al Consiglio.

§ 3. Nel caso in cui si depositino eventuali beni in cassette di sicurezza, il codice di accesso deve essere a conoscenza solo del Priore e del Segretario.

§ 4 Per eventuali donazioni in denaro, registrate nel libro cassa, ci sia una ricevuta, redatta dal Priore e dal Cassiere, e consegnata al donatore.

§ 5. Eventuali doni votivi devono essere inventariati previa ricevuta, consegnata al donatore, redatta dal Priore e dal Segretario.

Le feste in onore dei Santi Titolari

Reg. 55

§ 1. Il Consiglio cura eventuali festeggiamenti esterni religiosi e civili, in onore dei Santi Titolari, nella fedeltà alle norme liturgiche.

§ 2. Il Consiglio chiede il nulla osta all'Ordinario presentando il programma della festa e allegando una rendicontazione degli introiti e delle spese, distinta da quella dei bilanci ordinari.

§ 3. La rendicontazione economica della festa viene affissa all'albo della Confraternita.

Reg. 56

Nel caso di organizzazione di feste esterne civili e religiose, in onore dei Santi Titolari, o per altre ricorrenze, il Priore assume la responsabilità dell'osservanza delle vigenti norme ecclesiastiche e civili in materia, in particolare quelle della Conferenza Episcopale Pugliese.

Capitolo VIII

Consulta diocesana delle Confraternite

Reg. 57

§ 1 I Priori delle Confraternite di ogni Vicaria, convocati dal più anziano di essi, scelgono un proprio rappresentante per la Presidenza della Consulta.

§ 2. I membri della Presidenza, convocati dal più anziano di essi, scelgono fra loro il Presidente della Consulta, con voto segreto ed a maggioranza semplice.

§ 3. Tale incarico deve essere confermato dal Vescovo.

Reg. 58

Il Presidente, nel convocare le riunioni della Consulta o della Presidenza, farà conoscere per tempo l'ordine del giorno, che sarà sempre concordato con l'Assistente Ecclesiastico.

Capitolo IX

Norme generali

Reg. 59

§ 1. Fra le circostanze previste dall'Art. 89 § 1, il Vescovo può nominare un commissario dichiarando decaduto il Consiglio quando la metà più uno dei Consiglieri presentasse le proprie dimissioni per iscritto.

§ 2. Nel caso in cui il Priore presentasse al Vescovo per iscritto le proprie dimissioni dall'incarico, il Vescovo stesso, esaminato il caso, adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

In virtù della mia potestà ordinaria, a norma del Can. 94 del C.J.C., approvo e promulgo lo Statuto Diocesano e il Regolamento delle Confraternite composto rispettivamente da 94 articoli e da 59 norme regolamentari.

Sia lo Statuto che il Regolamento entreranno subito in vigore, *ad experimentum* per tre anni.

Benedico di cuore tutti voi, fratelli e sorelle che aderite alla proposta cristiana delle Confraternite e invoco la forza dello Spirito Santo perché sappiate viverne con verità e fedeltà i più sani principi, in particolare, l'amore alla Chiesa, alla sua liturgia e alle sue tradizioni, una sana devozione a Maria Santissima e ai nostri Santi.

Per la loro intercessione, la vita delle nostre Confraternite sia sempre più esperienza di una autentica fraternità cristiana e si manifesti sempre più in una concreta testimonianza di misericordia.

+Claudio Maniago, vescovo

Castellaneta, 30 ottobre 2016, *Anno giubilare della Misericordia*

